

644

Allegato A) alla deliberazione n. del 20 DICEMBRE 2011

CONVENZIONE TRA A.V.A.P. (ASSOCIAZIONE VOLONTARI AIUTO MALATI PSICHICI) DI VERBANIA E L'ASL VCO PER LA GESTIONE DI UNO SPAZIO COMMERCIALE CON POLO INTERATTIVO PRESSO LA SEDE OSPEDALIERA DI VERBANIA AL FINE DI ATTIVARE PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI UTENTI DEL DSM

TRA

L'associazione A.V.A.P. (Associazione Volontari Aiuto ai Malati Psicici) con sede in Verbania - Piazza Matteotti, 34 rappresentata dal Presidente Don Roberto Salsa, ivi domiciliato ai fini della presente convenzione

E

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. con sede in Omegna (VB) - Via Mazzini, 117 rappresentata dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale Dr. Giorgio Farina, ivi domiciliato ai fini della presente convenzione


SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1) FINALITA' OBIETTIVI E PARTNER PROGETTUALI PER LA GESTIONE DI UNO SPAZIO COMMERCIALE

1.A) L'Associazione AVAP si impegna a promuovere un ambiente produttivo (d'ora in avanti denominato spazio commerciale) in cui poter inserire persone già in percorso riabilitativo presso il Centro di Salute Mentale di Verbania del DSM dell'ASL VCO. Tale attività avverrà mediante comodato d'uso gratuito per due anni di n. 1 locale, con annesso bagno, sito presso l'atrio del nuovo ingresso dell'Ospedale di Verbania che sarà oggetto di apposito contratto di comodato a cui specificatamente si rimanda.

1.B) L'Associazione si avvarrà, per l'effettiva gestione dello spazio commerciale, dell'attività gestionale della Cooperativa Sociale DIVIETO DI SOSTA la quale, in quanto Cooperativa Sociale di tipo B (regolata dalla legge n. 381 del 1991 "Disciplina delle cooperative sociali), ha come finalità costitutive e gestionali l'inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati.

1.C) Garante per la gestione dello spazio commerciale sarà l'associazione AVAP (Associazione Volontari Aiuto Ammalati Psicici)



Art. 2) GESTIONE SPAZIO COMMERCIALE: RUOLO DELL'AVAP E DELLA COOPERATIVA

Presso lo spazio commerciale che si andrà a realizzare ai sensi dell'art. 1 del presente disciplinare è autorizzata la vendita di:

- prodotti utili a chi è ricoverato o a chi si reca in ospedale in visita (oggetti ed accessori utili alla persona, libri, fiori, ecc) e non reperibili presso la sede ospedaliera.

E' altresì autorizzata l'attivazione di una postazione Internet presso il citato spazio commerciale con l'acquisto di schede d'accesso a carico dell'utenza richiedente e nel rispetto delle attuali disposizioni normative in materia.

L'AVAP, attraverso la Cooperativa a cui l'Associazione affida la gestione dello spazio commerciale, è tenuta a garantire:

- la manodopera qualificata, tenuto conto delle finalità di inserimento di persone provenienti dal CSM: 1 Operatore con specifica esperienza professionale e formazione in campo sociale;

- la gestione amministrativa e documentale relativa all'attività;

- il coordinamento del progetto sia sotto gli aspetti tecnici, sia sotto il profilo sociale in quanto la Cooperativa già dispone di un tutor aziendale per l'inserimento al lavoro di persone svantaggiate.

Resta inteso tra le parti che gli inserimenti di persone al lavoro da parte del Centro di Salute Mentale dovranno essere funzionali e rispondenti al buon funzionamento dell'attività.

Art. 3) GESTIONE SPAZIO COMMERCIALE: RUOLO DEL CENTRO DI SALUTE MENTALE

L'ASL VCO, mediante il Dipartimento di Salute Mentale con le strutture della sede di Verbania, è tenuta a realizzare progetti per l'inserimento al lavoro dei propri utenti in ambiente "protetto", quale lo spazio commerciale (borse lavoro, tirocinii, ecc) con accompagnamento iniziale e verifica periodica delle persone inserite al lavoro da parte di operatori della struttura sanitaria citata.

Art. 4) RISULTATI ATTESI

L'attivazione dello spazio commerciale ha durata biennale; trascorso un anno verrà effettuata una verifica congiunta, da parte dell'AVAP e del DSM, diretta a verificare:

- se il tipo di attività effettuata è risultata compatibile con la tipologia di persone inserite al lavoro e quali risultati si sono raggiunti – abilità acquisite, tenuta dell'orario di lavoro, capacità di lavorare in gruppo, ecc;

- il rendimento economico dell'attività svolta e le finalità di reinvestimento degli utili.

5) OBIETTIVI FUTURI


I risultati positivi raggiunti dall'attività potranno consentire all'AVAP di

- mantenere disponibile con continuità uno spazio per l'inserimento di persone al lavoro per brevi periodi;

- rendere possibile la trasformazione di esperienze di persone in borsa lavoro in assunzioni in qualità di soci lavoratori della Cooperativa;

- finanziare altri progetti socio- riabilitativi rivolti agli utenti del DSM.

Art. 6) GESTIONE POLO INTERATTIVO – RUOLO DELL'AVAP



L'AVAP, nell'ambito della presente convenzione, si impegna altresì a gestire direttamente con proprio personale volontario, presso lo spazio dato in comodato vicino all'ingresso del P.O. di Verbania, anche un luogo di incontro, di visibilità e di informazione sulle proprie attività e di altre Associazioni del settore del volontariato, garantendo il reperimento del materiale informativo e consentendo altresì l'esposizione di manufatti e opere prodotte all'interno del Centro Diurno di Verbania. Potrà anche essere attivata una piccola biblioteca con libri usati in gratuita distribuzione ai degenti.

Art. 7) COPERTURA ASSICURATIVA DEI VOLONTARI AVAP E COOPERATIVA

L'AVAP garantisce con idonea certificazione da esibirsi a richiesta che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266.

Sarà responsabilità dell'AVAP accertarsi che il personale della Cooperativa risulti coperto da idonea copertura assicurativa per R.C. verso terzi e infortuni

Art. 8) RISPETTO DELLA RISERVATEZZA

L'AVAP si impegna a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi dall'attività svolta per conto del DSM, in ottemperanza al D.Lgs 196/2003.

L'AVAP autorizza il DSM al trattamento dei dati necessari all'esecuzione del presente provvedimento ai sensi del medesimo decreto legislativo.

Art. 9) DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità di anni due a decorrere dal 15.10.2011 e l'eventuale rinnovo dovrà essere oggetto di apposita deliberazione.

Può essere risolta prima della scadenza per provate inadempienze da parte di una delle due parti.

Art. 10) DISPOSIZIONI DI REGISTRAZIONE

In conformità a quanto previsto dall'art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131, il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Omegna li.....

IL DIRETTORE DEL DSM
(Dr. Giorgio FARINA)

IL PRESIDENTE DELL'AVAP
(Don Roberto SALSA)